

Registrato a Oristano  
il 19/04-2016  
N. 1054 € 245,00

Repertorio n. 9836

Raccolta n. 6154 -----

----- Verbale di assemblea -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di aprile in Oristano via Battista Casu civico 8/C alle ore 11,40 -----

----- 8 aprile 2016, ore undici e quaranta -----

Dinanzi a me Alessandra Altieri, Notaio in Cabras, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, -----


----- è comparso il signor: -----

- Sanna Andrea Giacomo, nato ad Uras il 7 settembre 1963, residente a Oristano via Tirso n.131, codice fiscale SNN NRG 63P07 L496Y, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente dell'associazione: -----

-- "F.I.M.I.O.A. ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DI ORISTANO", con sede in Oristano, via Battista Casu n.8/C, codice fiscale 90003610954, munito dei poteri spettantigli ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto associativo. ---

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno, luogo e per le ore undici sono stati convocati gli associati della predetta associazione a mezzo dell'avviso da inviarsi a norma di statuto per riunirsi in assemblea e discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente, -----

----- Ordine del giorno -----



- Approvazione modifiche statuto Ente; -----

- Comunicazioni del presidente. -----

Invita quindi me Notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e della deliberazione che la stessa riterrà opportuno adottare sul primo punto all'ordine del giorno. ----

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue: ----

- ai sensi del vigente statuto associativo assume la presidenza lo stesso richiedente, il quale, previo suo accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti, consta e fa constare che sono presenti: Confragricoltura Oristano, in persona del presidente Corrado Sanna, Coldiretti Oristano, in persona di Murru Pier Bruno, delegato dal rappresentante legale, Cia Oristano, in persona di Franco Niola, FLAI CGIL, in persona di Sanna Andrea Giacomo, FAI CISL in persona di Perdisci Alessandro Salvatore, UILA UIL Territoriale di Oristano in persona di Mattana Franco; -----

- per il comitato di gestione sono presenti, oltre il presidente, il vice presidente Roberto Serra, Murru Pier Bruno, Niola Franco, Perdisci Alessandro Salvatore e Mattana Franco;

- pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Apertasi la discussione prende la parola lo stesso presidente il quale illustra le ragioni che rendono opportuna la modifica di alcuni articoli dello statuto associativo. -----

Segue sul punto breve discussione al termine della quale

l'assemblea all'unanimità, -----

----- delibera -----

-- di approvare le modifiche dello statuto così come proposte

ed illustrate dal presidente e di adottare pertanto un nuovo

statuto associativo che, previa lettura da me datane al com-

parente, si allega al presente atto sotto la lettera "A",

sottoscritto come per legge. -----

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno

dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara

sciolta l'assemblea alle ore dodici. -----

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene

firmato in fine dal comparente e da me Notaio, previa lettura

da me Notaio datane al comparente il quale, su mia domanda,

dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a verità. -----


Consta l'atto di un foglio parte da me notaio manoscritto e

parte dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia

direzione sulle prime due facciate e fin qui della terza. ----

Andrea Giacomo Sanna -----

Alessandra Altieri -----





Allegato "A" all'atto numero 6154

F.I.M.I.O.A. ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE  
DI ORISTANO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

In applicazione dell'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 25 maggio 2010 in Roma e dell'art. 32 del Contratto Provinciale di Lavoro stipulato il 12 novembre 2012, in Oristano tenuto conto della legge n. 30/2003 e del d.lgs. è costituito, per iniziativa delle Organizzazioni datoriali e sindacali agricole, l'Ente Bilaterale denominato "F.I.M.I.O.A. ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE DI ORISTANO" che potrà utilizzare l'abbreviazione "FIMIOA".

Art. 2 - Sede e durata

L'Ente ha sede in Oristano, via Battista Casu n. 8/C ed opera senza fini di lucro, secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'art. 36 del codice civile.

La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 3 - Finalità e scopi

L'Ente ha i seguenti scopi:


- a. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia, di infortunio e maternità ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della provincia di Oristano;
- b. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Oristano;
- c. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Oristano, anche con riferimento alle pari opportunità;
- d. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Oristano;
- e. promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Oristano;
- f. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- g. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale e riconoscerla alle stesse come previsto agli articoli 5 e 6 del Contratto di Lavoro per gli Operatori Agricoli della Provincia di Oristano stipulato il 12 novembre 2012;
- h. esercitare altre funzioni che le parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente può partecipare ad iniziative promosse dalle Organizzazioni costituenti purché riguardino il settore agricolo nel territorio della Provincia di Oristano. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente potrà dotarsi di proprie strutture operative.

Art. 4 - Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite:

- a. dai contributi previsti dal Contratto Integrativo di Lavoro per gli Operatori Agricoli della Provincia di Oristano;
- b. dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi, dagli interessi di mora per ritardati versamenti;



c. da eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altri enti pubblici o privati.

#### Art. 5 - Modifiche della contribuzione

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente art. 4, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell'art. 3 e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art. 3, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

#### Art. 6 - Esercizio sociale

L'esercizio dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 7 - Responsabilità

Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della provincia di Oristano promuovono la costituzione e l'attività dell'Ente nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi delle categorie di appartenenza.

Esse non sono responsabili, ne direttamente, ne indirettamente, della gestione e amministrazione dell'ente e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, ne sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno all'Ente. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise enormi contrattuali.

#### Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Ente:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Comitato di Gestione;
- c. Il Presidente;
- d. Il Collegio dei Sindaci o Sindaco Unico.

#### Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta in maniera paritetica dai rappresentanti legali di ciascuna delle sei Organizzazioni istitutive. Essi possono delegare a partecipare all'Assemblea, con semplice atto scritto, un proprio rappresentante.

Spetta all'Assemblea:

- a. nominare il Comitato di Gestione ed il Collegio Sindacale o sindaco Unico, nonché determinare i relativi eventuali compensi e rimborsi spese;
- b. provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato di Gestione;
- c. approvare il regolamento;
- d. deliberare le modifiche dello statuto;
- e. deliberare l'eventuale scioglimento dell'Ente e la nomina dei liquidatori.

Le riunioni sono convocate dal Presidente dell'Ente il quale coordina i lavori dell'Assemblea. Ove il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, siano impediti l'Assemblea è presieduta dal componente in carica più anziano di età.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno dal Presidente oppure sia richiesto da almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea o dal Collegio dei

Sindaci o dal Sindaco Unico e delibera, in aggiunta agli argomenti sopra elencati, su ogni altro argomento che le sia sottoposto e che non sia di competenza esclusiva del Comitato di Gestione.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello per la riunione a mezzo: di lettera raccomandata a/r o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione o posta elettronica con conferma di lettura.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea è convocata con telegramma o con posta elettronica o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione da inviare almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei componenti nel caso previsto dalla lettera a) e b) del presente articolo e a maggioranza qualificata in misura di 3/4 dei componenti nei casi previsti dalle lettere c), d) ed e) del presente articolo.

#### Art. 10 - Comitato di Gestione

L'amministrazione e la gestione dell'Ente nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime spettano ad un Comitato di Gestione, composto da sei membri di cui tre in rappresentanza dei datori di lavoro e tre in rappresentanza dei lavoratori, designati, rispettivamente, da:

- Confagricoltura Oristano;
- Confederazione Italiana Agricoltori Oristano;
- Federazione Provinciale Coldiretti Oristano;

e da:

- FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA (CGIL);
- FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE INDUSTRIALE (CISL);
- UNIONE ITALIANA LAVORI AGROALIMENTARI (UIL).

Nella sua prima riunione il Comitato di Gestione nomina, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente su proposta delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.


Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato di Gestione si seguono le disposizioni previste dal codice civile.

Il Comitato di Gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell'Ente essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In particolare, il Comitato di Gestione delibera in merito:

- a. alle linee programmatiche della attività istituzionale e della gestione dell'Ente;
- b. all'elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice Presidente;
- c. alle modalità di riscossione delle entrate di cui all'art. 4;
- d. alla redazione del progetto di Bilancio Consuntivo e Preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea;
- e. in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente.

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno una volta al mese. Le riunioni so-



no convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno tre giorni.

La comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Non è ammessa delega di rappresentanza. I componenti il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato di Gestione e devono essere convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato di Gestione e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

#### Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione fra i suoi componenti, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per soli due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- a. ha la rappresentanza legale dell'Ente e, previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
- b. convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c. cura e segue l'attività complessiva dell'Ente accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dall'Assemblea.

#### Art. 12 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, viene eletto dal Comitato di Gestione fra i suoi componenti. Resta in carica quattro anni e può essere riconfermato e acquisisce di diritto la carica di Segretario dell'Ente.

#### Art. 13 - Organo di controllo

L'Ente ha facoltà di nominare un Sindaco Unico o un Collegio sindacale.

##### 1) COLLEGIO SINDACALE

Si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e viene nominato dall'assemblea.

Il Presidente deve essere iscritto nel registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il collegio sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

##### 2) SINDACO UNICO

Si compone di un solo membro, che deve essere iscritto nel registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il sindaco unico resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativa al terzo esercizio della carica.

#### Art. 14 Regolamento

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea su proposta del Comitato di Gestione, tenuto conto delle previsioni legislative e amministrative in materia di Enti.

#### Art. 15 Bilancio

Gli esercizi finanziari dell'Ente hanno inizio il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il Comitato di Gestione provvede alla redazione del progetto di Bilancio Preventivo e Consuntivo.



Il Bilancio Preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di novembre dell'esercizio precedente a cui si riferisce.

Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo o entro sei mesi per particolari esigenze.

Per la gestione delle finalità e scopi di cui all'art. 3, l'Ente deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate al fondo per le prestazioni integrative da quelle finalizzate ad altre attività bilaterali.

#### Art. 16 Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Ente, l'Assemblea, con le medesime maggioranze previste, provvede:


- a. alla nomina di due liquidatori designati rispettivamente dalle Organizzazioni datoriali e l'altro dalle Organizzazioni dei lavoratori, di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- b. alla determinazione, all'atto della messa in liquidazione, dei compiti e dei compensi dei liquidatori;
- c. alla devoluzione del patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, in favore dell'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN).

#### Art. 17 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia ed in particolare le norme in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.

Andrea Giacomo Sanna

Alessandra Altieri



Copia conforme all'originale  
sottoscritto come per legge  
Cabras, 18/04-2016

